

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2010, proposto da:*****,
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Bidini, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Guido Pasquetti in Firenze, via dei
Brunelleschi 1;

contro

Questura di Arezzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Firenze, via
degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno per attesa occupazione, avanzata da ***** in data 05.01.2010;
provvedimento di rigetto a firma del Questore di Arezzo emesso il
27.05.2010 e notificato personalmente all'istante il 7.07.2010,
contenente contestuale ordine di allontanamento dal territorio dello
Stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Arezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott.
Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 15 settembre 2010, il
cittadino marocchino ***** proponeva impugnazione avverso il provvedimento
del 27 maggio precedente, mediante il quale il Questore di Arezzo aveva
respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno, e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, sulla scorta
di tre motivi in diritto.

Costituitasi in giudizio l'amministrazione precedente, che concludeva per il rigetto del gravame, con ordinanza del 29 - 30 settembre 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

DIRITTO

Come riferito in narrativa, il gravame ha per oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, frapposto dal Questore di Arezzo al ricorrente *****, cittadino marocchino, con provvedimento del 27 maggio 2010. Nell'udienza di discussione del 6 ottobre 2011, il difensore del ricorrente ha, peraltro, dato atto del sopravvenuto, definitivo rilascio del titolo richiesto dal suo assistito, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; conclusioni che il collegio ritiene di condividere, nella misura in cui il rilascio incondizionato del provvedimento originariamente negato, appalesandosi pienamente satisfattivo degli interessi fatti valere in giudizio, determina sul piano sostanziale il venir meno della res controversa.

Quanto al regolamento delle spese di lite, per la cui liquidazione il ricorrente ha insistito, queste vanno poste a carico dell'amministrazione resistente in ossequio al principio della soccombenza virtuale, meritando integrale conferma i rilievi già svolti in sede cautelare: risulta infatti palese, dai documenti di causa, come la Questura - nel pronunciare il diniego di rinnovo - abbia del tutto trascurato di prendere in esame la circostanza della sopravvenuta stipula, da parte del ricorrente, di un nuovo contratto di lavoro, incorrendo perciò nella dedotta violazione dell'art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara **cessata** la materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese processuali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)